

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**servizio di assistenza tecnica alla  
sperimentazione dei servizi formativi per  
l'apprendistato**

## INDICE

<b>Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>2</b>
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.....	2
Art. 2 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO.....	2
Art. 3 – PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO.....	3
<b>Capo 2 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....</b>	<b>5</b>
Art. 4 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO .....	5
Art. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....	5
Art. 6 - CONTROLLI SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	6
Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	6
Art. 8 – QUINTO D’OBBLIGO .....	7
Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO .....	7
Art. 10 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE.....	7
Art. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI .....	7
Art. 12 – RISERVATEZZA.....	8
Art. 13 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE .....	8
Art. 14 - PENALI.....	8
Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	9
<b>Capo 3 – MODALITÀ DI GARA E NORME FINALI .....</b>	<b>10</b>
Art.16 – NATURA DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	10
Art. 17 – REQUISITI DI AMMISSIONE .....	10
ART. 18 - GRUPPO DI LAVORO.....	11
Art. 19 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.....	12
Art. 20 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA .....	14
Art. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO .....	16
Art. 22 – VALIDITÀ DELL’OFFERTA .....	16
Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI .....	16
Art. 24 - FORO COMPETENTE .....	16
ALLEGATO .....	17

## **Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato disciplina l'affidamento da parte della Provincia di Torino (di seguito denominata "committente") del servizio di assistenza tecnica alla sperimentazione dei servizi formativi per l'apprendistato.

Per il presente appalto, la Provincia di Torino agisce in qualità di centrale di committenza per sè e per le altre Province piemontesi (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbanò Cusio Ossola, Vercelli, di seguito denominate "altre Province"), in attuazione della D.G.R. n. 72-10516 del 29/12/2008 e conformemente a quanto previsto dall'Accordo finalizzato all'acquisizione in forma unitaria del servizio stesso, approvato e sottoscritto da tutte le Province piemontesi.

Il servizio consiste nel garantire a ciascuna delle Province sopra indicate il supporto metodologico e operativo necessario per la prima attuazione, in via sperimentale, della Legge regionale 26/01/2007, n. 2 sulla "Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato" e dei successivi provvedimenti attuativi.

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, la prestazione oggetto del presente appalto è unica.

### **Art. 2 – DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è presunta in 24 (ventiquattro) mesi, con inizio dalla data indicata contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e fine delle attività entro il 31 dicembre 2012.

La committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, di richiedere l'avvio dell'esecuzione in pendenza della formale stipulazione del contratto.

L'importo a base di gara è fissato in euro 583.333,33 (euro cinquecentoottantatremilatrecentotrentatré/33), IVA esclusa.

La committente si riserva la facoltà di innalzare l'importo contrattuale dell'aggiudicazione fino alla concorrenza della base di gara, previa autorizzazione dell'organo provinciale competente.

La committente si riserva inoltre la facoltà di innalzare ulteriormente l'importo contrattuale dell'aggiudicazione, per un importo aggiuntivo massimo di 59.000,00 euro, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria e autorizzazione dell'organo provinciale competente.

In tali casi, l'entità della prestazione aggiuntiva sarà determinata mediante stima del costo medio/giornata, ottenuto dividendo l'importo offerto dall'aggiudicatario per il numero di giornate offerte dallo stesso.

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, la committente si riserva altresì la facoltà di affidare allo stesso aggiudicatario, nei tre anni successivi alla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi.

Per tali nuovi servizi il progetto di base sarà costituito dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, con le eventuali integrazioni ritenute necessarie.

Il ricorso a tale facoltà è in ogni caso subordinato alla necessaria disponibilità finanziaria.

Trattandosi di attività di natura intellettuale, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sono previsti oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso di gara.

### **Art. 3 – PRINCIPALI DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO**

- Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008: “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”.
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
- Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000, n. 22 contenente disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge sopra richiamata;
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
- Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro” che disciplina, tra l’altro, l’apprendistato individuando in particolare le seguenti tipologie di contratto:
  - apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art. 48);
  - apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (art. 49);
  - apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50);
- Circolare 14/10/2004, n. 40 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di contratti di apprendistato;
- Circolare 15 luglio 2005, n. 30 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato professionalizzante;
- Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005, che adotta il modello di “Libretto formativo del cittadino” approvato con l’Accordo in Conferenza Unificata del 14 luglio 2005;
- Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
- Circolare 25 gennaio 2006, n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di apprendistato per il conseguimento di un diploma e per percorsi di alta formazione;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 152-3672 del 2 agosto 2006 “Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze”;
- Legge regionale 26/01/2007, n. 2 sulla “Disciplina degli aspetti formativi del contratto di Apprendistato”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 66-6528 del 23/07/2007 “Primi provvedimenti attuativi della Legge regionale 2/2007”;
- Determinazione Regionale n. 73 del 02/11/2007 “Disposizioni operative in attuazione dell’Atto di indirizzo approvato con DGR n. 66-6528 del 23/07/2007”;

- Legge 24 dicembre 2007, n. 247 “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 20-8054 del 21/01/2008 “Apprendistato 2008. Indirizzi per la formazione: degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della L. n. 196/97 e degli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 276/03. Provvedimento di transizione tra il “vecchio” e il “nuovo” apprendistato in attesa della piena attuazione della Legge regionale n. 2 del 26/01/07”;
- Determinazione n. 78 del 04/03/2008 relativa, tra l’altro, alla presa d’atto delle indicazioni generali concordate tra le amministrazioni provinciali per la gestione degli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 20-8054 del 21/01/08;
- Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, con particolare riferimento all’art. 23 recante “Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato”;
- Circolare 10 novembre 2008, n. 27 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - art. 23, L. 9 agosto 2008, n. 133 – chiarimenti.

## Capo 2 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

### Art. 4 - SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Nel presente appalto è compresa ogni attività necessaria a garantire un adeguato supporto metodologico e operativo alle strutture della Provincia di Torino e delle altre Province nella prima attuazione della sperimentazione in oggetto.

L'assistenza tecnica oggetto dell'appalto deve essere assicurata in tutte le fasi della sperimentazione, e in particolare a supporto delle attività:

- di definizione dei dispositivi operativi provinciali
- connesse all'attuazione dei dispositivi
- di monitoraggio e valutazione.

Per la realizzazione del servizio l'affidatario deve garantire – pena l'esclusione - un numero minimo di 2520 giornate/persona di lavoro (intese in modo forfettario di 8 ore ciascuna), da erogarsi durante l'intera durata del contratto, così suddivise:

Province	gg/persona
Alessandria	210
Asti	210
Biella	210
Cuneo	420
Novara	210
Torino	840
Vercelli	210
Verbano-Cusio-Ossola	210
Totale gg persona	2.520

L'offerta di giornate di servizio in aggiunta al minimo sopraindicato costituisce elemento di valutazione come indicato all'art. 19.

### Art. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La natura delle prestazioni richieste implica che l'affidatario operi prevalentemente presso gli uffici della Provincia di Torino e delle altre Province. A tal fine, è richiesto che almeno l'85% delle giornate previste per singola Provincia sia svolto presso gli uffici provinciali.

L'affidatario deve, inoltre:

- concordare entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva i piani operativi di lavoro con le singole Province, fermo restando il coordinamento generale del servizio da parte della Provincia di Torino;
- osservare, applicare ed utilizzare le procedure, la manualistica e gli strumenti predisposti da ciascuna Provincia;
- garantire il costante monitoraggio e controllo delle attività svolte ai fini della loro correzione e miglioramento; a tal proposito, deve relazionare periodicamente, con le tempistiche e le

modalità definite nei piani operativi di lavoro con le singole Province, sui risultati del servizio effettuato e sulle principali problematiche riscontrate nell'attività svolta.

#### **Art. 6 - CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

La Provincia di Torino e le altre Province, ciascuna per le attività di propria competenza, si riservano di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.

La Provincia di riferimento farà pervenire alla Provincia di Torino, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto alla Provincia di Torino e alla Provincia di riferimento.

Su richiesta della Provincia di riferimento o della Provincia di Torino, l'affidatario sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo contrattuale sarà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- a) il 20% all'avvenuta definizione del piano operativo lavoro per tutte le Province, condiviso con ciascuna di esse;
- b) rate posticipate trimestrali, fino ad un massimo del 60% del valore complessivo del contratto, sulla base di stati di avanzamento (S.A.L) e su presentazione di relazione dettagliata delle attività svolte nel periodo di riferimento (attività, giornate realizzate, n. risorse professionali impegnate, ecc.);
- c) il saldo al termine di tutte le attività previste e su presentazione di una relazione finale, in cui l'affidatario dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate/persona effettivamente utilizzate.

La liquidazione parziale è possibile in quanto si tratta di prodotto intermedio dotato di autonomia funzionale, verificato dal Dirigente del Servizio competente.

La liquidazione delle singole rate e del saldo avverrà entro i 90 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura, risultante da protocollo, subordinatamente:

- all'esito positivo della verifica da parte della committente di regolare esecuzione delle prestazioni di propria competenza
- e alla positiva attestazione, da parte delle altre Province, della corretta esecuzione delle attività di rispettiva competenza.

In caso di mancato o ritardato invio della documentazione sopra indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

In caso di ritardo nei pagamenti dipendente dalla committente, il saggio di interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art 1284 del Codice Civile.

E' previsto l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 163/2006 nella misura prevista dall'art. 1664 C.C.

#### **Art. 8 – QUINTO D'OBBLIGO**

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'affidatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, l'affidatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando l'appaltatore dichiara alla Provincia di Torino che di tale diritto intende avvalersi.

#### **Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO**

La cessione del contratto è vietata, ferma restando l'applicazione dell'art. 51 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

L'impresa deve dichiarare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

L'istituto è disciplinato dall'art.118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

La committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

#### **Art. 10 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività oggetto di affidamento e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.

L'affidatario si impegna a mantenere indenni la Provincia di Torino e le altre Province in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della committente e fa sorgere il diritto per la stessa al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

#### **Art. 11 – TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

E' tenuta altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della committente e fa sorgere il diritto per la stessa al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

L'affidatario esonera pertanto sin d'ora la Provincia di Torino e le altre Province nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

#### **Art. 12 – RISERVATEZZA**

L'affidatario e gli eventuali subappaltatori non potranno far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verranno a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine l'affidatario e gli eventuali subappaltatori non potranno divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verranno a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

L'affidatario si impegna, in particolare:

- a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n°196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte;
- a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento;
- ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

#### **Art. 13 - PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE**

Tutti gli elaborati prodotti realizzati durante l'esecuzione del servizio saranno di proprietà esclusiva della Provincia di Torino e delle altre Province, in relazione alle attività di rispettiva competenza.

L'affidatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della Provincia di riferimento e della Provincia di Torino.

#### **Art. 14 - PENALI**

La committente, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva - anche a seguito di segnalazione da parte della Provincia di riferimento - di applicare penali di natura pecuniaria in caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.

Ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile, la committente, a mezzo di lettera raccomandata A/R, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle singole penali è compreso tra € 250,00 e il 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione, rapportato alla gravità dell'inadempienza e all'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio del Dirigente responsabile del procedimento.

#### **Art. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

La committente ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- mancato inizio della prestazione nei termini fissati dal presente capitolato e dalla normativa vigente
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme;
- qualora le penali comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;
- cessione parziale o totale del contratto;
- violazioni delle disposizioni in materia di sub-appalto;
- cessazione o fallimento dell'affidatario.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempienza degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

La committente si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

## **Capo 3 – MODALITÀ DI GARA E NORME FINALI**

### **Art.16 – NATURA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Appalto di servizi mediante procedura aperta di cui all'articolo 54 commi 1, 2, articolo 55 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del medesimo D.Lgs., con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi dell'art. 86 comma 2, artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 -

Categoria 11 CPC 866; CPV 74142000-6.

### **Art. 17 – REQUISITI DI AMMISSIONE**

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/06, singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell' art. 37 D.Lgs 163/06 e dell'art. 4 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31/03/2004, Consorzi, GEIE.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06.

Non è ammessa la partecipazione contestuale come impresa singola e quale componente di raggruppamenti, né come componente di diversi raggruppamenti. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione sia del singolo che del raggruppamento.

I requisiti per la partecipazione alla gara sono:

- 1) iscrizione nel registro unico delle imprese della competente Camera di Commercio, o equivalente in Paesi dell'Unione Europea, con le seguenti indicazioni: numero di iscrizione, natura giuridica, ragione o denominazione sociale, sede legale e oggetto dell'attività, generalità e qualifica del titolare in caso di impresa individuale, ovvero di tutti i legali rappresentanti in caso di imprese societarie o consorzi, codice fiscale e partita I.V.A.
- 2) non sussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 3) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 68/99)
- 4) possedere un fatturato per servizi analoghi rispetto a quelli messi a bando, conseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di importo pari almeno all'importo della base di gara. Il soggetto sorteggiato o aggiudicatario dovrà produrre, a prova del requisito dichiarato, copia delle fatture quietanzate e dei relativi contratti per servizi resi a committenti privati, attestazioni relative al servizio svolto se trattasi di servizi resi a committenti pubblici o altra documentazione equivalente
- 5) impegnarsi a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione il personale necessario per la corretta esecuzione del servizio ai sensi del successivo art. 18
- 6) impegnarsi ad eseguire il servizio anche in pendenza di stipulazione del contratto.

Dovrà essere resa altresì ogni altra dichiarazione richiesta dal bando di gara.

I soggetti concorrenti potranno soddisfare i requisiti di cui al punto 4) avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico- organizzativo di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. In tal caso la dichiarazione dovrà essere integrata ai sensi dell'art. 49 comma 2 lettere a),b),c),d),e),f),g) del su citato Decreto Legislativo.

Si ricorda che il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stesse impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, Consorzio, GEIE, i requisiti frazionabili di cui ai punti 4) e 5) potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal concorrente aggiudicatario non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà agli adempimenti ex art 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. oltre ad ogni altro incombente prescritto dalla legge.

## **ART. 18 - GRUPPO DI LAVORO**

Il gruppo minimo di lavoro, pena l'esclusione, deve essere così composto:

- 1 responsabile del servizio di A.T. con esperienza almeno settennale nell'assistenza tecnica all'attuazione di programmi pubblici relativi alle politiche del lavoro e della formazione, di cui almeno triennale nell'ambito dell'apprendistato;
- 2 esperti senior con esperienza almeno triennale di assistenza tecnica in materia di formazione professionale;
- 6 esperti junior con esperienza almeno annuale in materia di gestione di progetti di formazione e/o lavoro.

I requisiti sopra specificati devono essere adeguatamente documentati, come segue:

- l'esperienza professionale deve essere dimostrata attraverso attestazioni da parte dei datori di lavoro, ovvero copia delle lettere di incarico. L'esperienza maturata dovrà essere comprovata con dichiarazioni di data compatibile (pertanto non posteriore) a quella di presentazione dell'offerta. Il calcolo si baserà sui periodi di effettiva esperienza, anche calcolando periodi di attività discontinui, ovvero nel caso l'esperienza si riferisse a periodi di durata inferiore all'anno, si procederà alla somma dei mesi effettivi.

Il concorrente deve garantire che le risorse umane indicate in sede di gara rimangano invariate in caso di aggiudicazione dell'appalto, non potranno cioè essere modificate né nel numero complessivo, né nelle modalità di impegno. In casi eccezionali e circostanziati potranno essere sostituite, previo consenso preventivo della committente, con altri soggetti con caratteristiche professionali equivalenti o superiori.

Nel caso in cui il gruppo di lavoro proposto fosse eventualmente composto anche da ulteriori e facoltative figure professionali rispetto agli esperti sopra richiesti (figure non conteggiabili

nell'offerta economica), Il concorrente dovrà presentare in sede di offerta tecnica un'attestazione concernente la composizione del gruppo di lavoro stesso.

L'affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

I costi di trasferimento per lo svolgimento delle attività e ogni altro onere e incombenza fiscale ed assicurative sono a carico dell'affidatario e sono considerati compresi nella formulazione dell'offerta economica.

### Art. 19 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità di seguito indicate.

Una commissione giudicatrice, appositamente nominata, procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti elementi:

- offerta tecnica: fino ad un massimo di punti 70/100;
- offerta economica: fino ad un massimo di punti 30/100.

Le offerte tecniche ed economiche di ciascun lotto saranno valutate sulla base degli elementi elencati nella tabella di seguito riportata ai quali sono attribuiti i relativi punteggi (attribuibili come sotto indicato):

CRITERI	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO
<b>A. OFFERTA TECNICA MAX 70 punti</b>		
1. Qualità tecnica del progetto	Coerenza del processo di lavoro descritto per la realizzazione del servizio in rapporto agli obiettivi, ai risultati attesi e alle specifiche indicate nel capitolato.	20
	Completezza e puntualità nella descrizione del processo operativo di produzione del servizio.	10
	Modalità di raccordo con le diverse Amministrazioni di riferimento e gestione dei flussi informativi interni ed esterni.	10
	Proposte migliorative con riferimento alle linee di attività previste o ad attività aggiuntive coerenti con le stesse	10
	<b>TOTALE CRITERIO 1</b>	<b>50</b>
2. Organizzazione complessiva del servizio	Modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati richiesti (come si intende assicurare il regolare sviluppo del processo di lavoro descritto teso agli obiettivi e risultati richiesti).	10
	Ottimizzazione del servizio in termini di giornate aggiuntive: - 0,2p per ogni giornata aggiuntiva (fino ad un max di 50 gg)	10
	<b>TOTALE CRITERIO 2</b>	<b>20</b>
<b>B. OFFERTA ECONOMICA MAX 30 punti</b>		
3. Prezzo	Prezzo complessivo offerto (punteggio calcolato sulla base della formula indicata)	30
	<b>TOTALE CRITERIO 3</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

CRITERIO	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO
1. Qualità tecnica del progetto	<b>1 a) Coerenza del processo di lavoro descritto per la realizzazione del servizio in rapporto agli obiettivi, ai risultati attesi e alle specifiche indicate nel capitolato.</b>	<b>20</b>
	Indicatore non presente	0
	Bassa	4
	Moderata	8
	Discreta	12
	Buona	16
	Elevata	20
	<b>1 b) Completezza e puntualità nella descrizione del processo operativo di produzione del servizio.</b>	<b>10</b>
	Indicatore non presente	0
	Bassa	2
	Moderata	4
	Discreta	6
	Buona	8
	Elevata	10
	<b>1 c) Modalità di raccordo con le diverse Amministrazioni di riferimento e gestione dei flussi informativi interni ed esterni.</b>	<b>10</b>
	Indicatore non presente	0
	Bassa	2
	Moderata	4
	Discreta	6
	Buona	8
Elevata	10	
<b>1 d) Proposte migliorative con riferimento alle linee di attività previste o ad attività aggiuntive coerenti con le stesse</b>	<b>10</b>	
Indicatore non presente	0	
Bassa	2	
Moderata	4	
Discreta	6	
Buona	8	
Elevata	10	

CRITERIO	SUB-CRITERI	PUNTEGGIO
2. Organizzazione complessiva del servizio	<b>2 a) Modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati richiesti (come si intende assicurare il regolare sviluppo del processo di lavoro descritto teso agli obiettivi e risultati richiesti).</b>	<b>10</b>
	Indicatore non presente	0
	Bassa	2
	Moderata	4
	Discreta	6
	Buona	8
	Elevata	10
	<b>2 b) Ottimizzazione del servizio in termini di giornate aggiuntive.</b>	<b>10</b>
	0,2 punti per ogni giornata aggiuntiva (fino ad un max di 50 gg); dalla 51^ giornata non verrà attribuito ulteriore maggior punteggio	10

Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 30/50 relativamente alle voci di valutazione 1 a), 1 b), 1.c) e 2 a) saranno escluse dalla gara e non si procederà per le stesse all'apertura dell'offerta economica.

Infine, la commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche e assegnerà il relativo punteggio (massimo di 30 punti su 100) sulla base della seguente formula:

$$\text{punteggio offerta economica} = \sqrt{\frac{\text{Offerta min}}{\text{Offerta x}}} \times 30$$

dove:

Offerta min.: è l'offerta economica più bassa effettuata da un'impresa o Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Offerta x: è l'offerta economica dell'impresa o Raggruppamento Temporaneo di Imprese in esame.

Risulterà aggiudicatario del servizio il soggetto che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio. Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all'aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che ha presentato l'offerta economica più bassa.

Verrà quindi redatta la graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui pervenga alla committente una sola offerta, si procederà comunque all'aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dalla committente conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Nel caso di gara deserta si procederà con aggiudicazione negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs.163/2006 s.m.i.

L'aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario della gara, mentre la committente sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e necessari all'espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la falsità delle dichiarazioni prestate, la Committente si riserva la facoltà di conferire l'incarico al soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.

## **Art. 20 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

L'appaltatore deve corredare l'offerta con un cauzione pari al 2 % dell'importo a base di gara da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione dovrà avere validità, a pena di esclusione, per almeno 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato dal fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva. La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino – Unicredit Banca Ag. 54, Via Bogino n.12/b (tel. 011/861-2412) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata alla busta contenente i documenti.

In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fideiussoria, o la fideiussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento, ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I.

Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.

Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia all'avviso di gara.

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala e documenta il requisito secondo quanto previsto dall'avviso di gara.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestati l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 21 - STIPULA DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- a) il bando di gara;
- b) il capitolato d'oneri;
- c) l'offerta dal soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto, la committente verificherà il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. Qualora quanto dichiarato in sede di gara dal concorrente aggiudicatario non corrisponda a quanto risulti dai certificati e/o documenti prodotti e/o a quanto accertato d'ufficio dalla Stazione Appaltante, si procederà agli adempimenti ex art 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **Art. 22 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

L'offerta presentata è valida per 270 (duecentosettanta) giorni naturali consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

#### **Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese di contratto, bolli, imposte di registro ecc. sono a carico esclusivo dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa.

#### **Art. 24 - FORO COMPETENTE**

Le eventuali vertenze tra la committente e l'appaltatore che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Torino.

## **ALLEGATO**

Lista voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'importo complessivo a base di gara

- 1) Costi del personale
- 2) Costi di gestione e organizzazione
- 3) Costi amministrativi
- 4) Altri costi